



Modulo di Unità Operativa	MU 201110 36 Rev. 2 del 20/05/2024 Pagina 1 di 1
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università	
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI RICHIESTA PERMESSO RETRIBUITO	

Il/la sottoscritto/a NOME: COGNOME:
MATRICOLA: in servizio presso:

CHIEDE

di poter fruire di N. giorni di permesso retribuito (ai sensi dell'art. 33 del ACN 07/02/2024 e compatibilmente con le esigenze di servizio) per i periodi :

dal giorno al giorno

dal giorno al giorno

oppure

il giorno con orario totale ore

il giorno con orario totale ore

Dichiara inoltre che al fine di garantire la continuità del servizio sarà sostituito dal dott. / dott.ssa

tel.

Il/la sottoscritto/a:

-è informato che AOUI tratterà i dati forniti, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati potrebbero essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale (art.13 d. lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679);

-è consapevole che il titolare del trattamento dei dati personali è l'AOUI e delegato al trattamento è il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università;

-è consapevole di poter esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ed in particolare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano in corso di trattamento e alle altre informazioni di cui all'art. 15, par. 1, Regolamento UE 2016/679 e di poter proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a servizio.personale@aovr.veneto.it, all'indirizzo postale della sede legale di questa AOUI.

Data _____ -

Firma

Parere: ☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE, per la seguente motivazione
Data _____ Firma (Direttore/Responsabile) _____

ACN 07/02/2024 -ART. 33 – PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO.

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 (trenta) giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a cinque volte l'orario di incarico settimanale. Il periodo di permesso è sospeso per sopravvenuto, certificato stato di malattia o infortunio tempestivamente comunicato all'Azienda. È consentito cedere a titolo gratuito ore di permesso maturate ad altro specialista ambulatoriale, veterinario e professionista operante nella stessa Azienda al fine di consentire a quest'ultimo di assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure specifiche e/o di assistenza.
2. A richiesta dell'interessato e con **un preavviso di 30 (trenta) giorni**, il permesso, autorizzato dalla Azienda, è fruito in uno o più periodi programmati, qualora siano presenti più specialisti convenzionati per la stessa branca, tenendo conto delle esigenze operative dell'Azienda. Se il permesso è chiesto fuori dei termini di preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che il richiedente garantisca la sostituzione ai sensi dell'articolo 36.
3. Il periodo di permesso è fruito almeno allo 80% a giornata intera e per la parte rimanente può essere frazionato in ore. La percentuale di permesso frazionata in ore può essere aumentata fino al 30% per le madri di bambini fino al compimento del 3° anno di età o per gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui all'articolo 34, comma 7. Il permesso è utilizzato durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.
4. Per gli specialisti ambulatoriali che usufruiscono delle indennità di cui all'articolo 50, commi 1 e 2 e per i veterinari che usufruiscono dell'indennità di cui all'articolo 50, comma 2, detto periodo è elevato di altri 15 giorni (riposo biologico), comprese festività e giorni non lavorativi, da prendere in unica soluzione entro l'anno, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a sette volte e mezzo l'orario di incarico settimanale.
5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quarto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.